

Procedura di gara negoziata telematica ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativamente a "Lavori di manutenzione straordinaria del piano secondo sottostada della sede dell'Università degli Studi di Cassino sita in piazza Marzi n. 1, Frosinone", finanziato dall'Unione Europea-NextGenerationEU, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4: Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS), "Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy", progetto "Laboratorio di Meccatronica per la Fabbrica Digitale", CUP F44D23000570006, CIG A0046F925B

FAQ AL 27.09.2023

Quesito n.1

I termini di pagamento previsti in 60 gg dffm sono in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di pagamento che indicano in 30 gg il termine ultimo di pagamento dei SAL.

Risposta

I termini di pagamento da parte della PA a 30 gg. sono stati introdotti dal D.Lgs. 231/2002, art.4, c.6 che in ogni caso, prevedeva "...salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore". Anche il D.Lgs 192/2012 prevede quale "termine ordinario di pagamento i 30 gg.; termine che può essere innalzato sino ad un massimo di 60 giorni, purché ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni." Lo stesso Codice dei contratti Pubblici sia nella versione del 2016 che in quella attuale ha fatto salva la possibilità di prevedere contrattualmente termini di pagamento pari nel massimo a 60 giorni: si vedano l'art. 113 bis comma 1 D.Lgs. 50/2016 e l'art. 125 comma 2 D.Lgs. 36/2023.

In ogni caso, in fase di predisposizione del contratto potranno essere concordati termini di pagamento diversi e maggiormente favorevoli alla ditta.

Quesito n.2

La quota di anticipazione contrattuale prevista per il 10% dell'importo del contratto risulta in contrasto con la normativa vigente che prevede una quota minima del 20%, altresì incrementabile fino al 30%.

Risposta

L'anticipazione è fissata dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 (art. 125 nel nuovo codice dei contratti di cui al D. Lgs. 36/2023) al 20% del prezzo dell'appalto e deve essere riconosciuta all'appaltatore per far fronte alle spese necessarie all'avvio del contratto. La delibera ANAC n.325 del 13 luglio 2022 pur confermando l'anticipazione del 20%, prevede che "...le parti potrebbero prevedere pattizamente una diversa regolamentazione del rapporto contrattuale, in ragione delle specificità del caso concreto, convenendo, ad esempio, la rateizzazione dell'anticipazione nel corso delle diverse annualità di durata del contratto. Ciò consentirebbe, da un lato, alla stazione appaltante di ridurre l'impegno di spesa iniziale, e dall'altro, all'operatore economico, di contenere gli oneri relativi alla costituzione della garanzia fideiussoria e agli interessi legali dovuti sull'anticipazione."

L'anticipazione del 10% è prevista in quanto tale risulta essere l'anticipazione che il Ministero riconosce alla Fondazione. Se l'anticipazione del Ministero sarà superiore, la Fondazione potrà aumentare tale percentuale, come previsto dalla Circolare RgS 19/2023.

Per quanto riguarda l'anticipazione del 30%, la stessa Delibera Anac sopra citata, prevede che "tale possibilità è prevista come facoltativa, con il solo limite della disponibilità delle relative somme negli stanziamenti annuali previsti

nel quadro economico dell'intervento. L'incremento dell'anticipazione dal venti fino al trenta per cento è da intendersi, quindi, come eventuale, nel caso in cui siano disponibili in bilancio le risorse necessarie."

In ogni caso, in fase di predisposizione del contratto potrà essere concordata una quota di anticipazione maggiormente favorevole alla ditta.

Quesito n.3

Con riferimento alla documentazione amministrativa da presentare a corredo dell'offerta, trattandosi di bando per l'affidamento della progettazione esecutiva oltre che dei lavori, si richiede quale documentazione vada allegata con riferimento al progettista indicato, essendo la scrivente in possesso di attestazione SOA per la sola esecuzione dei lavori e non trovando alcuna indicazione in tal senso né sulla lettera d'invito né sul disciplinare di gara.

Risposta

L'Allegato II.12 del D.Lgs 36/2023 all'art. 2 disciplina categorie e classifiche delle qualificazioni SOA. Il comma 1 del ridetto articolo dispone che: "Gli operatori economici sono qualificati per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4".

Dal momento che il presente appalto ha ad oggetto sia l'attività di progettazione che quella di costruzione, in quanto appalto integrato, ne deriva la necessità che l'Operatore Economico sia in possesso della qualificazione sia per le prestazioni di progettazione che per quelle di costruzione, nei limiti degli importi di cui al comma 4, nel caso specifico livello II.

Tuttavia il concorrente in possesso solo di SOA per l'esecuzione di lavori ha la possibilità di avvalersi di un progettista con una qualificazione adeguata alla progettazione esecutiva, come indicato nella Delibera ANAC n.140 del 4 aprile 2023

Infatti precisa l'ANAC che "in un affidamento congiunto di progettazione esecutiva e esecuzione lavori, è consentita la partecipazione di operatori in possesso dell'attestazione SOA per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, nonché degli operatori in possesso di attestazione di qualificazione per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista "raggruppato o indicato in sede di offerta" in grado di dimostrare i requisiti di idoneità previsti dalla normativa di settore (in tal senso Delibera n. 210 del 27 aprile 2022; Delibera n. 1015 del 25 novembre 2020).

In particolare, in relazione alla presente procedura di gara, tale qualificazione dovrà essere richiamata anche nella redazione dell'offerta tecnica, dove va rappresentata la professionalità del gruppo di progettazione (Art.6 A del Disciplinare)".

Quesito n.4

Con riferimento alla ns. richiesta di chiarimenti del 22/9 u.s. ed alla Vs. risposta del 26/9, reiteriamo il quesito non avendo avuto riscontro sulle modalità di indicazione e su quale documentazione del progettista inserire nella busta amministrativa virtuale.

Si rappresenta inoltre che né l'avviso di manifestazione di interesse, né la lettera d'invito, né il disciplinare di gara o altri documenti presenti sul portale di gara indicano i requisiti di progettazione e quantificano l'importo della progettazione; in effetti oltre all'inserimento nell'oggetto dell'appalto della dicitura "progettazione esecutiva" nulla viene specificato in tal senso, rendendo la procedura di gara del tutto assimilabile ad una procedura di gara per l'affidamento della sola esecuzione dei lavori da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Risposta

V. anche quesito n.3.

Il presente appalto che ha per oggetto sia l'attività di progettazione, sia quella di lavori, in quanto appalto integrato, prevede che l'Operatore economico sia in possesso della qualificazione sia per le prestazioni di progettazione che per quelle di costruzione, come previsto dall'art. 100 comma 4 D.Lgs. n. 36/2023 e relativo allegato II.12 e nei limiti degli importi di cui al comma 4, nel caso specifico livello II, fino a € 516.000,00.

Tuttavia il concorrente in possesso solo di SOA per l'esecuzione di lavori ha la possibilità di avvalersi di un progettista con una qualificazione adeguata alla progettazione esecutiva, come indicato nella Delibera ANAC n.140 del 4 aprile 2023.

Ne consegue che nell'Offerta Tecnica sarà necessario allegare il documento che attesti il possesso di una SOA per progettazione e il documento che attesti il possesso di una SOA per lavori, ambedue almeno di II.o livello, ai sensi dell'art. 100 comma 4 D.Lgs. n. 36/2023 e relativo allegato II.12.

Nell'offerta tecnica (art. 6, punto A Valutazione dell'offerta tecnica, sono indicati gli elementi di valutazione e alla voce D. Professionalità del gruppo di progettazione, dovranno essere descritte le competenze e le esperienze dei/progettisti/a. Può essere allegato il cv o i cv di tali/e professionisti/a.

Per quanto attiene alla procedura di avvalimento si veda l'art.11 del Disciplinare di gara.

Infine, si ricorda che le parole "progettazione esecutiva e lavori" e "appalto integrato" ricorrono più volte nella indagine di mercato espletata, nella lettera di invito, nel disciplinare e nel capitolato, precludendo qualsiasi interpretazione difforme.

Tra l'altro, nel Capitolato, all'art.1.2 Ammontare dell'appalto, vien indicato anche un costo indicativo della progettazione suddivisa tra definitiva ed esecutiva, pur il nuovo codice sugli appalti non prevedendo le 2 fattispecie ma solo quella esecutiva (che include anche quella definitiva).